

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI - SCUOLA DI INGEGNERIA
(approvato dal Consiglio della Scuola del 16.10.2013 e del 19.10.2016)
emanato con PdD n. 208 del 18.10.2013 e PdD n.152 del 20.10.2016

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e definisce la composizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, d'ora in avanti denominata Commissione Paritetica, della Scuola di Ingegneria.

Art. 2 Composizione e articolazione interna

1. La Commissione Paritetica è composta da:
 - a) Docenti (professori e/o ricercatori) strutturati presso la Scuola di Ingegneria in numero pari ad almeno 1 per ciascun corso di laurea o di laurea magistrale, istituito presso la Scuola di Ingegneria, ovvero 2 professori o ricercatori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; i componenti sono designati dal Consiglio della Scuola di Ingegneria, sentiti i Consigli di Corsi di Studio competenti, e durano in carica quattro anni accademici;
 - b) Studenti in numero pari ad almeno 1 per ogni corso di laurea o di laurea magistrale, istituito presso la Scuola di Ingegneria, ovvero 2 studenti nel caso di laurea magistrale a ciclo unico; i componenti sono designati dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Scuola di Ingegneria tra gli iscritti ai relativi corsi di studio, e durano in carica due anni accademici.
2. In presenza di un unico Consiglio di Corsi di Studio, la Commissione è composta da almeno due componenti di cui alla lettera a) e due componenti di cui alla lettera b).
3. Il responsabile del "Settore Gestione della Didattica" partecipa alle sedute della Commissione, con funzioni consultive.
4. La Commissione è retta da un Presidente che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni.
5. Il Presidente è designato dal Consiglio della Scuola di Ingegneria tra i professori di I e II fascia a tempo pieno strutturati presso la Scuola e non facenti parte della Commissione Paritetica.
6. Il Presidente designa un vice-Presidente che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Presidente designa il Segretario verbalizzante. Tali designazioni sono revocabili per giustificato motivo in qualsiasi momento. Il vice-Presidente e il Segretario decadono al termine del mandato del Presidente che li ha designati o in caso di sue dimissioni.
7. In caso di dimissioni del Presidente o di un componente della Commissione Paritetica, prima della scadenza del relativo mandato, si provvederà alla loro sostituzione come descritto al comma 1; per i rappresentanti degli studenti si attinge alla lista dei votati e, in mancanza, alla designazione. I componenti così designati o eletti in sostituzione durano in carica per lo scorcio del quadriennio accademico di riferimento del mandato.
8. La Commissione Paritetica può insediare commissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.
9. La Commissione Paritetica, il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario, sono nominati con provvedimento del Direttore della Scuola di Ingegneria.

Art. 3 Compiti

1. Sono compiti della Commissione Paritetica:
 - Svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica: a tal fine la Commissione Paritetica si relaziona con i Consigli di Corso di Studi.
 - Svolgere attività di monitoraggio del complesso delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori: a tal fine la Commissione Paritetica raccoglie segnalazioni da parte degli

studenti laddove i servizi a loro destinati non risultino soddisfacenti alle loro aspettative in qualità di utenti finali.

- Individuare gli indicatori per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi ovvero per la valutazione dei risultati delle attività di cui ai punti precedenti.
- Formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio
- Esprimere parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi programmati.
- Esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Scuola alla sua attenzione.

Art. 4 Sedute della Commissione Paritetica

1. Il Presidente convoca le riunioni ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
2. Le sedute svolgono in via ordinaria e/o telematica e sono valide quando, dopo regolare convocazione, sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
3. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti la Commissione Paritetica. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
4. Le sedute della Commissione Paritetica sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal vice-Presidente. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza sia da parte del Presidente che del vice-Presidente la seduta è presieduta dal decano dei docenti della Commissione Paritetica.
5. Le sedute della Commissione Paritetica sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 1., lettere a) e b).
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I verbali sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali della discussione e il dispositivo di approvazione per ciascun punto in discussione. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva.
8. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati a cura del "Settore Gestione della Didattica".

Art. 5 Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Scuola di Ingegneria ed emanato dal Direttore. Eventuali modifiche saranno predisposte dal Consiglio e approvate allo stesso modo.
2. La Commissione Paritetica può deliberare proposte di modifica al presente Regolamento, da sottoporre alla approvazione del Consiglio della Scuola di Ingegneria. Per la deliberazione delle proposte di modifica al presente regolamento è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Commissione.
3. Con l'entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, contenute in fonti normative equivalenti o minori, con esso in contrasto.

Art. 6 Norma transitoria

La Commissione Paritetica e il Presidente in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino alla conclusione del quadriennio 2012/16. Alla loro eventuale sostituzione si procede secondo quanto previsto dall'art.1 commi 1 e 5 del presente regolamento.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore giorno successivo a quello della sua emanazione.